

CARTA DEGLI STUDENTI

Liceo “G. Ferraris” - Taranto

2. DIRITTO DI ASSEMBLEA

Approvato dal Consiglio d'Istituto, delibera 1° luglio 2015, n. 56

Art. 1 - Diritto di assemblea e sospensione dell'attività didattica

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe e di istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
2. Le assemblee hanno lo scopo di permettere agli studenti di affrontare o approfondire problemi della società e della scuola anche in modo separato dalla programmazione didattica, ma sempre in coerenza con il complessivo processo di formazione culturale, democratica ed umana che deve caratterizzare la vita scolastica.
3. In occasione delle assemblee è sospeso ogni tipo d'attività didattica fino al termine dei lavori.
4. Il diritto di assemblea non può comportare in alcun modo perdita di prezioso tempo scuola.

Art. 2 - Tipi di assemblea

1. Le assemblee studentesche sono di istituto e di classe.
2. Le assemblee di istituto possono svolgersi in forma plenaria oppure per gruppi di lavoro; in tal caso i gruppi possono essere sia pluriclasse sia trasversali alle diverse classi.
3. La scuola si adopera per assicurare la disponibilità, anche esterna agli edifici che costituiscono i plessi del Liceo, oppure in convenzione con altre scuole o enti pubblici o privati, di locali o luoghi idonei allo svolgimento dell'assemblea d'istituto sotto i profili della sicurezza, dell'adeguatezza dell'acustica, della partecipazione unitaria di tutti gli studenti.
4. Le assemblee di classe possono svolgersi anche nella forma congiunta di 2 o al massimo 3 classi, in parallelo o per sezione, qualora i rappresentanti delle classi interessate ne vedano la necessità e compatibilmente con la disponibilità di locali.

Art. 3 - Frequenza e durata

1. E' consentito lo svolgimento di 1 assemblea d'istituto e di 1 assemblea di classe al mese.
2. L'assemblea d'istituto si svolge nel limite massimo di una mattina di lezione; l'assemblea di classe nel limite di 2 ore di lezione, di solito consecutive, nella stessa mattinata.
3. La durata dell'assemblea d'istituto va concordata dai rappresentanti d'istituto degli studenti con il dirigente scolastico in rapporto alle ore di disponibilità dei locali.
4. L'assemblea di classe relativa ad un dato mese deve precedere la corrispondente assemblea d'istituto qualora esista una precisa corrispondenza fra qualcuno dei punti oggetto di discussione nelle due assemblee.
5. Nel corso dell'anno scolastico le assemblee di istituto e di classe devono cadere in giorni della settimana e materie il più possibile diversificati.

Art. 4 - Periodi “bianchi”

1. Nel rispetto della specificità delle fasi iniziali e finali dell'anno scolastico non possono aver luogo assemblee:
 - a) nei giorni del mese di settembre;
 - b) negli ultimi trenta giorni di lezione.

Art. 5 - Modalità di richiesta e concessione dell'assemblea d'istituto

1. Il portavoce degli studenti, sentito il comitato studentesco, presenta al dirigente scolastico la richiesta di convocazione dell'assemblea d'istituto con almeno cinque giorni scolastici di anticipo. La richiesta è corredata dall'ordine del giorno, formulato con chiarezza.

2. Può essere richiesta la partecipazione all'assemblea d'istituto di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, il cui nome e la cui qualifica sono indicati in calce insieme con gli argomenti dell'ordine del giorno. La partecipazione è sottoposta all'autorizzazione dal dirigente scolastico.
3. Al massimo un'assemblea d'istituto all'anno può svolgersi nella forma di "assemblea concerto". In tal caso gli organizzatori comunicano al dirigente scolastico l'identità dei gruppi musicali partecipanti.
4. Se l'assemblea d'istituto prevede la proiezione di un film, gli studenti forniscono al dirigente scolastico una scheda che presenti in modo fedele ed esauriente il contenuto del film proposto.
5. Il dirigente scolastico può chiedere la modifica dell'ordine del giorno qualora esso:
 - a) sia formulato in modo poco chiaro;
 - b) non possa realisticamente essere trattato nello spazio dell'assemblea;
 - c) sia in contrasto con le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 6 - Modalità di richiesta e concessione dell'assemblea di classe

1. I rappresentanti di classe presentano al coordinatore di classe la richiesta di convocazione dell'assemblea almeno 3 giorni prima del giorno in cui l'assemblea dovrebbe svolgersi. Qualora l'assemblea si svolga nella forma congiunta prevista dall'articolo 2.4, la relativa richiesta deve essere presentata al dirigente scolastico.
2. La richiesta è corredata da un ordine del giorno formulato con chiarezza e firmata dai docenti delle ore per le quali è prevista l'assemblea.
3. Il coordinatore di classe può chiedere la modifica dell'ordine del giorno qualora esso:
 - a) non sia formulato con chiarezza;
 - b) non possa realisticamente venire trattato in due ore;
 - c) sia in contrasto con le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
4. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 7 - Assemblee in concomitanza di eventi di eccezionale gravità

1. Il dirigente scolastico può autorizzare lo svolgimento di assemblee straordinarie in occasione di eventi di eccezionale gravità, anche in deroga ai termini precedentemente stabiliti.

Art. 8 – Presidenza delle assemblee

1. L'assemblea d'istituto è presieduta da un rappresentante d'istituto, individuato a rotazione. L'assemblea di classe è presieduta da un rappresentante di classe.
2. Il presidente dell'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti e provvede a mantenere ordinato lo svolgimento del lavoro. A tale scopo, il presidente dell'assemblea di istituto è coadiuvato da tutti i rappresentanti di classe.

Art. 9 - Verbalizzazione

1. Delle assemblee d'istituto e di classe deve essere redatto regolare verbale a cura, rispettivamente, di uno dei rappresentanti d'istituto e di classe.
2. I quaderni dei verbali sono forniti dalla Scuola all'inizio dell'anno scolastico.
3. I verbali delle assemblee di istituto e di classe sono visionati con regolarità, rispettivamente, da un docente incaricato dal Dirigente Scolastico e dal docente coordinatore di classe, anche con finalità educativa.

Art. 10 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni assunte dalle assemblee studentesche, ivi incluso lo statuto dell'assemblea d'istituto, hanno vigore nelle forme stabilite dagli studenti stessi, purché non contrastino con le leggi dello Stato ed i regolamenti dell'Istituto.

Art. 11 - Presenza dei docenti e vigilanza

1. Al fine di garantire un'adeguata vigilanza a tutela della sicurezza degli allievi, presenziano all'assemblea d'istituto i docenti funzioni strumentali, o comunque i docenti incaricati dal dirigente secondo la sua valutazione; possono comunque presenziare tutti i docenti in orario di servizio che lo vogliano.

2. All'inizio dell'assemblea d'istituto, i docenti nominati al punto 1 registrano le assenze, che gli alunni dovranno essere regolarmente giustificare.
3. All'assemblea di classe può presenziare il docente della classe in orario di servizio che, in ogni caso, non è esonerato dalla responsabilità di garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza.
4. Qualora l'assemblea esaurisca l'esame dei punti all'ordine del giorno completato prima del termine previsto, i docenti preposti alla sorveglianza fanno riprendere agli studenti il normale svolgimento delle lezioni.

Art. 12 - Durata

1. Gli studenti non possono allontanarsi dal luogo dell'assemblea prima che sia terminata, tranne che nel caso previsto dall'articolo 11.4.
2. La trasgressione di massa rispetto a tale regola produce automaticamente la sospensione del diritto di svolgere la successiva assemblea mensile, a seguito di decreto del dirigente scolastico.

Art. 13 - Pulizia

1. Gli studenti si impegnano a mantenere decenti e puliti i locali sia durante i lavori dell'assemblea che al suo termine.

Art. 14 - Sospensione del diritto di assemblea

1. Il dirigente scolastico può sospendere per un mese il diritto di assemblea qualora:
 - a) nel corso dell'ultima assemblea si siano verificati comportamenti inaccettabili o tumulti;
 - b) si sia verificato il fenomeno illegale della "autogestione";
 - c) gli studenti e i loro rappresentanti non abbiano rispettato l'obbligo di pulizia o non sia stato rispettato il divieto di fumo.